



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10382 del 2010, proposto da:

[OMISSIS], Anief Associazione Professionale e Sindacale, [OMISSIS], rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; gli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore; gli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli - Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena - Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, tutti in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;

*nei confronti di*

[OMISSIS]; di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2009/ 11, degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli - Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena - Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo;

*per l'annullamento*

- delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2010/11, approvate dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania,

per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto e dai Dirigenti pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena - Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, pubblicate a decorrere dal 19 Luglio 2010, nelle parti in cui, dalle suddette graduatorie, gli odierni ricorrenti sono stati depennati in quanto docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale.

#### PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ

A. dell'articolo unico del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'11 marzo 2010, nella parte in cui prevede:

- al comma 1, che il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso e depennato, in applicazione dell'art. 1, comma 4 - quinquies - della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto;
- al comma 2, che il personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica [...] non è destinatario del depennamento previsto per il personale di cui al comma 1;
- della nota prot. n. 2692, dell'11 marzo 2010, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente per oggetto il depennamento dalle graduatorie esaurimento del personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, nella parte in cui prevede che la relativa operazione sarà effettuata automaticamente dal gestore del sistema informativo, senza la previa verifica, in capo ai singoli docenti con contratto a tempo indeterminate nelle scuole statali destinatari del provvedimento, della ricorrenza della facoltà di giovare dell'istituto della mobilità professionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 maggio 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

I ricorrenti, docenti titolari di più abilitazioni all'insegnamento per diverse classi di concorso, riferiscono che:

dopo aver conseguito un primo titolo abilitante, aspirando ad insegnare una diversa disciplina, hanno ottenuto una ulteriore abilitazione per la relativa classe concorsuale, a seguito del conseguimento del diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS);

che le abilitazioni ottenute dai ricorrenti costituiscono titolo d'accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Decreto Legislativo n. 297/94, ora trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, della Legge n. 296/06, e sono state dichiarate e valutate in tali graduatorie all'atto dell'ultimo aggiornamento previsto dal D.M. 42/2009;

che attraverso lo scorrimento della graduatoria ad esaurimento, hanno ottenuto l'immissione in ruolo

per una delle classi concorsuali di abilitazione;

che l'attuale Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'11 marzo 2010, all'art. 1, comma 1, ha previsto che "[...] il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminate nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso è depennato, in applicazione dell'art. 1, comma 4- quinquies - della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto [...]"

che la nota prot. n. 2692 dell'11 marzo 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente per oggetto il suddetto depennamento dalle graduatorie esaurimento del PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLE SCUOLE STATALI CHE PUO' GIOVARSI DELL'ISTITUTO DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE, ha previsto che la relativa operazione sarà effettuata automaticamente dal gestore del sistema informativo, senza la previa verifica, in capo ai singoli docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali destinatari del provvedimento, della ricorrenza della predetta facoltà di giovare dell'istituto della mobilità professionale.

Evidenziano che per effetto dei provvedimenti sopra citati, subiranno, per l'anno scolastico 2010-2011 e successivi, il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento per l'ulteriore classe concorsuale di abilitazione e, per l'effetto, non soltanto perderanno la possibilità di essere chiamati da tale graduatoria per la stipula di un contratto a tempo determinate e/o indeterminate, ma non potranno neppure giovare, per mancanza del requisito del superamento dell'anno di prova in ruolo o perché non sono trascorsi tre anni dalla nomina giuridica, dell'istituto della "mobilità professionale" per passare ad altro posto di ruolo o ad altra classe di concorso.

Rappresentano inoltre che il depennamento di cui trattasi è stato previsto dal legislatore soltanto per i docenti di ruolo iscritti, per altra classe concorsuale, nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e non anche per i docenti di religione né per i docenti con contratto a tempo indeterminato inclusi, per altra disciplina d'insegnamento, nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari indetti con DD.DD. 2/4/99 - 6/4/99, con DD.DD. 31/3/99 - 1/4/99 e con D.M. 23/3/1990, utilizzabili per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli del personale docente, graduatorie precluse agli odierni ricorrenti la cui abilitazione costituisce titolo di accesso soltanto per l'inserimento nelle graduatorie ex permanenti.

Evidenziano il loro interesse a proporre il presente ricorso (con cui contestano il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per l'ulteriore classe concorsuale di abilitazione) stante la perdita della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato e/o indeterminato per l'insegnamento negli istituti di secondo grado. Contestano anche l'automatismo del meccanismo di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento, previsto dalla nota prot. n. 2692 dell'11 marzo 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, senza la previa verifica, in capo ai singoli docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali destinatari del provvedimento, della ricorrenza della facoltà di giovare dell'istituto della mobilità professionale.

Deducano a motivi di gravame:

ILLEGITTIMITA', IN VIA DERIVATA E RIFLESSA, DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 4- QUINQUIES- DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2009, N. 167, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, COMMA 2, 35, 97 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI PER DIRETTA VIOLAZIONE DELLE CITATE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITA' MANIFESTA E DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Il Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in Legge 24 novembre 2009, n. 167, avente per oggetto disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, all'art. 4 quinquies -, ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto

a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.

Il DDG 11.3.2010, applicando quanto previsto dal citato art. 4 quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167, ha disposto la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale.

I ricorrenti, docenti di ruolo per una classe concorsuale, subiranno il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento per l'ulteriore classe concorsuale di abilitazione e, per l'effetto, non potendo neppure giovare della mobilità professionale, preclusa dalla mancanza del requisito del superamento dell'anno di prova, perderanno ogni prospettiva di insegnamento delle materie letterarie negli istituti di secondo grado.

Per le sopradette materie, i ricorrenti hanno conseguito un'abilitazione, grazie al superamento di un impegnativo corso biennale svolto presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, proprio al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per la stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato.

Evidenziano che pur avendo ottenuto un contratto a tempo indeterminato per una classe concorsuale, hanno sempre auspicato di poter insegnare ulteriori discipline per le quali hanno stipulato ripetuti contratti annuali per tali materie d'insegnamento.

Secondo i ricorrenti i vizi di illegittimità costituzionale da cui è affetta la norma primaria sopra richiamata (con particolare riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 4, comma II, 35 e 97 della Carta Fondamentale) emergerebbero dall'exkursus del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica.

Detto sistema è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia approvato con D. Lgs. 16.04.1994 n. 297, nel testo modificato ed integrato dalla legge n. 124/99 la quale ha innovato profondamente il sistema di reclutamento, applicando con fedeltà il precetto dell'art. 97 Cost. secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi straordinari previsti dalla legge.

Attraverso numerose modifiche alle corrispondenti norme del T.U. sull'istruzione (D. Lgs. 297/94) disposte dalla legge del 1999, è dunque prevalso il principio generale dell'accesso ai ruoli del personale docente mediante pubblici concorsi per titoli ed esami indetti su base regionale per la metà dei posti assegnabili (art. 399 T.U. 297/94, come sostituito dall'art. 1 legge 124/99), attingendosi per l'altra metà alle graduatorie permanenti istituite dall'art. 1, comma 6, Legge 124/99 che ha sostituito l'art. 401 del T.U. 297/94.

Le graduatorie uniche permanenti (istituite dall'art. 1, comma 6, Legge 124/99 che ha sostituito l'art. 401 del T.U. 297/94) sono periodicamente aggiornate (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali sia riconosciuto un punteggio migliore) ed integrate con l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni conseguite a seguito di diplomi SSIS, o di Laurea in Scienze della formazione o di Didattica della musica o COBASLID o, infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate e di quei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia.

L'art. 1, comma 605, della legge n. 296/06, infine, al fine di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, ha trasformato le graduatorie permanenti di terza fascia in graduatorie ad esaurimento aggiornabili con cadenza biennale.

Risulterebbe (secondo gli istanti) evidente che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non ha in alcun modo intaccato il principio secondo cui la formazione e l'aggiornamento di siffatte graduatorie sono soggetti all'unico criterio di graduazione" costituito dalla "valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli".

Consequirebbe che unico criterio vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica è costituito esclusivamente dal punteggio conseguito, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate, da ciascun insegnante.

Il depennamento degli insegnanti di ruolo dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso in cui tali docenti sono ugualmente abilitati ed hanno prestato servizio, viola in modo evidente i principi meritocratici, di buon andamento dell'azione amministrativa, di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51 e 3 della Costituzione poiché cancellare dalla graduatoria un docente che - in relazione all'ulteriore classe

concorsuale in cui è abilitato - ha, negli anni, acquisito innumerevoli titoli e vaste esperienze formative, si pone come privativo per la stessa scuola di risorse.

Per effetto della cancellazione nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. 42/2009, le prossime immissioni in ruolo saranno disposte in favore di docenti da ritenersi MENO MERITEVOLI in quanto con MENO ESPERIENZA PROFESSIONALE (cioè, con minore anzianità di servizio) e INFERIORE FORMAZIONE CULTURALE (cioè, con un numero inferiore di titoli culturali valutabili in graduatoria).

Il depennamento voluto dal legislatore determina un'arbitraria valorizzazione di una condizione – (non aver già stipulato un altro contratto a tempo indeterminato con il MIUR) al quale il nostro ordinamento costituzionale non può attribuire alcun rilievo, avendo, al contrario, il costituente informato il sistema delle assunzioni degli insegnanti della scuola pubblica alla scelta dei più meritevoli.

Viene inoltre rilevato, sotto altro profilo ma sempre riferito alle disposizioni di legge sopra richiamate, che le stesse vulnerano anche i principi costituzionali presidiati dall'art. 4, comma secondo, della Costituzione che riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specifica richiesta dal tipo di attività.

Inoltre, richiamando la legge n. 306 del 27 ottobre 2000 che all'art. 1 - comma 6 ter - enuncia il principio in forza del quale "l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 legge 341/90 e successive modificazioni ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 come sostituito dall'art. 1 della Legge n. 124/99", rilevano che il percorso di studio e di lavoro intrapreso dai ricorrenti, attraverso il conseguimento del diploma di abilitazione SSIS, viene del tutto obliterato dalla norma di legge che ha decretato il depennamento dei docenti di ruolo dalle graduatorie.

Inoltre vengono rilevati anche profili discriminatori ad opera del depennamento previsto da legge di fonte primaria e ciò in violazione dell'art. 3 della Costituzione poiché tale cancellazione è stata prevista dal legislatore soltanto per i docenti di ruolo iscritti, per altra classe concorsuale, nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e non anche per i docenti di religione, nè per i docenti con contratto a tempo indeterminato inclusi, per altra disciplina d'insegnamento, nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari indetti con DD.DD. 2/4/99- 6/4/99, con DD.DD. 31/3/99, 1/4/99 e con D.M. 23/3/1990, utilizzabili per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli del personale docente.

Concludono i ricorrenti chiedendo la rimessione della prospettata questione di incostituzionalità per violazione degli articoli 3, 4, comma 2, 35 e 97 della Costituzione all'esame della Corte Costituzionale.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e degli altri Uffici Scolastici Regionali ed Ambiti Territoriali Provinciali indicati in epigrafe, i quali tutti si sono costituiti in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato; nonché di Di Palma Irene.

Tanto premesso e richiamato quanto esposto in fatto, va subito rilevato che sono già intervenute le graduatorie da cui i ricorrenti sono stati depennati in quanto docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

Tale depennamento, secondo la prospettazione dei ricorrenti, si pone come conseguenza di una inaccettabile condizione: non aver stipulato un contratto a tempo indeterminato con il MIUR.

La prospettazione dei ricorrenti si pone in contrapposizione alla tesi dell'Amministrazione resistente la quale rileva:

a) che le graduatorie sono state introdotte dalla legge n. 124/1999 con lo scopo di assorbire nei ruoli della scuola pubblica i docenti precari che avessero maturato determinati requisiti di servizio e gli idonei del concorso ordinario del 1999;

b) la necessità di ridurre la proliferazione di graduatorie in cui sono inseriti docenti in attesa di assunzione e la salvaguardia di tali posizioni che si giovano della possibilità di avanzamento nelle graduatorie con migliori possibilità di assunzione.

Tanto premesso rileva il Collegio che tra i provvedimenti impugnati è ricompreso anche quello che dispone l'automatico depennamento dei docenti con contratto a tempo determinato destinatari del

provvedimento.

La emanazione di tale provvedimento consente in primo luogo di ritenere sicuramente rilevante la questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti.

Lo stesso provvedimento (come tutti gli atti impugnati) è stato infatti adottato in applicazione di una disposizione di legge di fonte primaria: cioè l'art. 1 comma 4 quinquies del d.l. 25.9.2009 n. 134 conv. nella L. 24.11.2009 n. 167 che statuisce la "non permanenza" nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo determinato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.

Al riguardo è già intervenuta la Ordinanza di questa Sezione (Ordinanza TAR Lazio Sez. III Bis n. 3309/2013) che ha ritenuto (oltre che rilevante) anche non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 quinquies del d.l. 25.9.2009 n. 134 conv. in L. 24.11.2009 n. 164. per contrasto con gli artt. 3 comma 1, 4 comma 2, 35, 51 e 97 della Costituzione e ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale con sospensione del giudizio.

Anche l'attuale Collegio ritiene di aderire in ordine ai profili di incostituzionalità della disposizione legislativa di cui trattasi per la cui risoluzione è stata già investita la Corte Costituzionale.

Va perciò disposta la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 quinquies del d.l. 25 settembre 2009 n. 134 sospende il giudizio relativo al ricorso indicato in epigrafe sino alla pronuncia della Corte Costituzionale già investita per la risoluzione della stessa questione con la Ordinanza n. 3309/2013 di questa Sezione.

Ordina che a cura della Segreteria la Ordinanza sia comunicata alle parti in causa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Restaino, Presidente FF, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)